



Città di Saronno

Piazza della Repubblica,7 - 21047 (VA)

Tel.+39.02967101 - Fax.+39.0296701389 - P.IVA 00217130129

Posta elettronica: protocollo@comune.saronno.va.it

Posta elettronica certificata: comunesaronno@secmail.it

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI DA INTERFERENZE**

Art. 26 D.Lgs 81/2008

***GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER
DISABILI E COMUNITÀ SOCIO SANITARIA
PERIODO 1.5.2016 / 30.4.2021***

1. PREMESSA.

1.1 Riferimenti Normativi.

Quadro normativo

TIPO PROVVEDIMENTO	N°/ANNO	ARGOMENTO
R.D.	262/42	Codice civile italiano
D.Lgs.	163/06	Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture
Legge	123/07	Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.
Determinazione Autorità per la vigilanza sui pubblici di lavori, servizi, forniture	03/08	Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza.
D.Lgs.	81/08	Testo unico salute e sicurezza sul lavoro
D.Lgs.	106/09	Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Codice civile

Art. 1655 Nozione

L'appalto (art. 2222 e seguenti) è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.

Art. 1662 Verifica nel corso di esecuzione dell'opera

La Stazione Appaltante ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, La Stazione Appaltante può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno (1223, 1454, 2224).

D.Lgs 81/2008 – Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro

Articolo 26 D.Lgs 81/2008 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'Appaltatore o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1. acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2. acquisizione dell'autocertificazione dell'Appaltatore o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con La Stazione Appaltante, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'Appaltatore o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

1.2 Definizioni.

- Stazione Appaltante o Committente: colui che richiede un lavoro o una prestazione.
- Appaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con i mezzi propri.
- Lavoratore autonomo o prestatore d'opera: è colui che mette a disposizione del committente, dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro. Se la singola persona compone L'Appaltatore individuale e ne è anche l'unico prestatore d'opera dell'Appaltatore.
- Lavoratore subordinato: colui che fuori dal proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte, o una professione.
- Lavoratore dipendente: è la persona che per contratto si obbliga mediante retribuzione a prestare la propria attività alle dipendenze e sotto la direzione altrui.
- Appalto scorporato: è il caso in cui l'opera viene eseguita all'interno del luogo di lavoro del committente, senza la compresenza di lavoratori dipendenti da quest'ultimo. Questo contratto si realizza quando l'opera richiede una massiccia specializzazione, divisione, parcellizzazione dei lavori appaltati in quanto volendo eseguire, in campo industriale (esempio manutenzione con elettricisti, meccanici, idraulici, ecc.), opere di diversa natura secondo le regole dell'arte, occorre richiedere l'intervento di personale in possesso di determinati requisiti tecnici. Si generano perciò interferenze che sono fonte di rischi aggiuntivi rispetto a quelli già insiti nei singoli lavori e la cui responsabilità può aggravare sul committente.
- Appalto promiscuo: gli appalti promiscui sono quelli che vedono impegnate una o più imprese appaltatrici in uno stesso ambiente di lavoro o, in strutture nelle quali operano i lavoratori del committente. Si tratta generalmente di lavori su impianti che devono essere eseguiti senza interrompere il loro normale funzionamento e sui quali potrebbero operare contemporaneamente i lavoratori del committente.
- Subappalto: il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo La Stazione Appaltante, nonostante l'autorizzazione. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal committente (art. 1656 c.c.)

Comune di Saronno	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
--------------------------	--

2. DATI DI RIFERIMENTO.

2.1 Committente.

<i>Stazione Appaltante</i>	Comune di Saronno
<i>Datore di Lavoro</i>	Cosimo Caponigro
<i>Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione</i>	Carlotta Gemmiti
<i>Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza</i>	Borgo Antonio –Quadrelli Mirko e Beretta Roberto
<i>Medico Competente</i>	Tiziana Olgiati
<i>Responsabile Procedimento</i>	Mauro Gelmini
<i>Indirizzo</i>	Piazza Della Repubblica 7
<i>Codice fiscale</i>	00217130129
<i>Telefono</i>	+39 02-967101
<i>Fax</i>	0296701389
<i>Pec</i>	comunesaronno@secmail.it

2.2 Appaltatore.

<i>Ragione sociale</i>	Universiis Società Cooperativa Sociale
<i>Datore di Lavoro</i>	Andrea Pez
<i>Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione</i>	Ing. Mauro Gandolfo
<i>Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza</i>	Silvia Fantoni
<i>Medico Competente</i>	Dott. Guido Perina
<i>Cod. fisc. - Partita IVA</i>	01818390302
<i>Albo Società Cooperative</i>	A137161
<i>Registro Imprese</i>	Udine 01818390302
<i>Sede legale</i>	Udine – via Cividina 41/A
<i>Telefono</i>	0432/478382
<i>Fax</i>	0432/478345
<i>Pec</i>	universiis@pec.universiis.it

3. STRUTTURE IN CUI SI SVOLGONO LE ATTIVITÀ.

Oggetto dell'appalto è la gestione complessiva di due distinte unità d'offerta per persone disabili:

- Centro Diurno Disabili (CDD)
- Comunità Socio Sanitaria (CSS).

Le attività in appalto si svolgono presso lo stabile sito in Piazza del Tricolore 1 a Saronno.

Le aree sono così individuabili:

- Piano Terra: CDD
- Primo Piano: CSS

4. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO D'APPALTO.

4.1 Centro Diurno Disabili.

Il Centro Diurno Disabili è accreditato al funzionamento per n.30 posti ed ha sede al piano terra dell'unico complesso funzionale sito in Piazza del Tricolore 1.

Gli utenti sono persone con disabilità grave e gravissimo, con notevole compromissione dell'autonomia delle funzioni elementari.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla gestione del Centro Diurno.

La Appaltatore, per i soli residenti a Saronno, dovrà farsi carico inoltre del trasporto, da e per il Centro con le seguenti modalità:

- gli utenti in carrozzina ed eventuali altri utenti con difficoltà ad utilizzare un mezzo per normodotati dovranno essere trasportati con idoneo mezzo (munito di pedana mobile con capienza almeno 9 posti compreso conducente) messo a disposizione dalla Appaltatore unitamente all'autista, munito almeno di patente B;
- gli utenti normodotati saranno invece trasportati con un mezzo di proprietà comunale con relativo conducente alle dipendenze del Comune di Saronno.

All'Appaltatore è richiesto di prevedere un servizio di assistenza durante il trasporto per tutto il periodo di apertura del servizio, effettuato mediante l'impiego di un accompagnatore addetto all'ospite che dovrà effettuare attività di vigilanza e sostegno agli utenti disabili durante il trasporto nel tragitto di andata e di ritorno, in stretta collaborazione con l'autista.

Il servizio di trasporto giornaliero, da e verso casa, dovrà essere organizzato in maniera tale da garantire la presenza effettiva degli utenti nel servizio CDD per almeno 7 ore giornaliere.

Tutte le spese relative all'autoveicolo di proprietà (carburante, manutenzione, assicurazioni R.C.) sono a carico dell'Appaltatore.

Il servizio mensa è garantito dall'Amministrazione Comunale che si avvale, per la fornitura dei pasti, di una ditta specializzata. Il servizio disposto nel refettorio del Centro viene garantito dal personale del servizio di refezione scolastica addetto che cura la preparazione dei tavoli, il servizio al tavolo e la pulizia dei locali al termine della distribuzione. L'Appaltatore provvede, ad orario prestabilito, a segnalare alla Ditta referente per il servizio mensa, il numero dei pasti da erogare durante la giornata avendo cura di assistere gli utenti durante la somministrazione del pasto stesso.

In occasione delle gite il pasto è fornito in appositi contenitori. E' a carico della Stazione Appaltante anche il pasto degli operatori presenti in servizio.

4.2 Comunità Socio Sanitaria.

La Comunità Socio Sanitaria Giovanni Paolo II, con capienza massima di 10 posti, ha sede al 1° piano dello stesso complesso funzionale di Piazza del Tricolore 1.

La Comunità è strutturata come unità abitativa di piccola/media dimensione destinata ad ospitare soggetti che presentano una tipologia di disabilità collocabile in generale nella sfera dell'insufficienza mentale.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla gestione della Comunità.

Inoltre, gli utenti residenti si sposteranno dalla Comunità per attività esterne con autoveicoli messi a disposizione dall'Appaltatore che dovranno essere debitamente attrezzati per persone disabili con possibilità di garantire gli spostamenti dell'intero gruppo utenti e degli operatori del servizio.

Tutte le spese relative agli autoveicoli (carburante, manutenzione, assicurazioni R.C., assicurazioni per conducenti, ecc.) sono a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si assume l'onere di provvedere all'acquisto dei generi alimentari dei quali deve garantire la qualità e l'integrità (le loro quantità devono essere commisurate al fabbisogno reale della Comunità).

Le derrate alimentari devono essere preferibilmente fresche e devono essere fornite in modo tale da permettere la loro preparazione sul posto, tenuto conto della peculiarità della Comunità Socio Sanitaria e dell'aspetto educativo che ricopre la preparazione dei cibi. In relazione a ciò è esclusa la fornitura di cibi precotti ed è prevista la possibilità di acquistare i generi alimentari in loco, privilegiando frutta e verdura, secondo la produzione stagionale locale.

Per entrambe le Unità d'Offerta l'Appaltatore provvede alle pulizie dei locali, alle spese delle utenze telefoniche, fax e internet intestandosi direttamente le relative utenze, all'acquisto dei materiali di consumo qualora assenti (compreso il materiale igienico e sanitario, ad esclusione dei pannoloni) e delle attrezzature necessarie (compresa la manutenzione degli arredi) nell'attuazione dell'attività, garantendone il normale ricambio.

L'Appaltatore si impegna ad usare con diligenza il fabbricato ospitanti le due distinte realtà, Centro Diurno Disabili e Comunità Socio Sanitaria, e le pertinenze annesse, rispondendo direttamente per i danni che dovessero verificarsi per dolo, colpa o semplice incuria, impegnandosi alla restituzione degli immobili e dei relativi arredi nello stesso stato in cui sono presi in carico, fatto salvo il deperimento dovuto al normale uso.

Fa fede il verbale di consegna e l'inventario redatto dalla Stazione Appaltante all'inizio della gestione, e sottoscritto in contraddittorio dall'Appaltatore.

L'ente appaltante sovrintende all'andamento generale del Centro, si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria, dell'assicurazione contro gli incendi e la responsabilità civile degli immobili.

Sono a carico della Stazione Appaltante le spese per i consumi dell'energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento dell'intera struttura.

5. CRITERI UTILIZZATI NELL'IDENTIFICAZIONE DELLE INTERFERENZE E NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESSE DERIVANTI.

<p>➤ <i>Valutazione interferenze</i> Valutazione preliminare circa l'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto.</p>	
<p>✖ <i>Non ci sono interferenze</i> Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza.</p>	<p>✓ <i>Ci sono interferenze</i> Predisporre il DUVRI, individuando le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi relativi alle interferenze.</p>

La presente valutazione dei rischi da interferenza, è stata effettuata scomponendo l'attività oggetto dell'appalto in fasi di lavoro.

Per ogni fase, sono stati esaminati i possibili rischi da interferenze legati ai seguenti aspetti:

- fattori di rischio importati nel luogo di lavoro del committente dall'attività dell'appaltatore;
- fattori di rischio esistenti nel luogo di lavoro del committente dove deve operare l'appaltatore;
- fattori di rischio esportati dall'attività del committente ;
- Fattori di rischio che nascono dalla sovrapposizione di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- fattori di rischio derivanti da modalità di esecuzione particolari che comportino rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata.

Sono stati considerati, inoltre, in base alle specifiche tecniche ed alle indicazioni contenute nel capitolato, i seguenti elementi connessi con lo svolgimento dell'attività: luoghi di lavoro, percorsi di transito impiegati per accedervi, veicoli, macchine, attrezzature e materiali utilizzati. Inoltre, è stata esaminata l'eventuale presenza contemporanea di personale della committenza e/o di altre imprese appaltatrici/ lavoratori autonomi nei medesimi luoghi di lavoro.

A seguito di tale valutazione sono state determinate le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Sono esclusi dalla predisposizione del DUVRI ed alla relativa stima dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso d'asta:

- le mere forniture senza posa in opera, installazione o montaggio, salvo i casi in cui siano necessari attività o procedure che vanno ad interferire con la fornitura stessa;
- i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione in luoghi nella giuridica disponibilità del Datore di Lavoro Committente;
- i servizi di natura intellettuale, ad esempio direzione lavori, collaudi, ecc., anche effettuati presso la stazione appaltante.

6. VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARSI.

I rischi presenti all'interno dell'ambiente di lavoro non presentano particolari problematiche con lo svolgimento dell'attività in appalto, poiché la struttura, non presenta rischi particolari per la salute.

RISCHI PRESENTI NEL SITO	
Rischi Strutturali	<p>Il fabbricato interessato dall'appalto è dotato di certificato di agibilità rilasciato dalle competenti autorità comunali e in regola con la normativa di Prevenzione Incendi.</p> <p>I lavoratori dovranno accedere solo ai luoghi deputati per il servizio.</p> <p>Nella struttura non sono presenti superfici particolarmente sconnesse, superfici scivolose a causa dell'usura o possibilità d'inciampo; tuttavia l'Appaltatore dovrà accertarsi delle eventuali criticità strutturali delle sedi di lavoro attraverso e darne immediata notizia al responsabile della Stazione Appaltante per poter predisporre gli interventi idonei.</p> <p>Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla presenza dei serramenti ed alle superfici vetrate.</p>
Impianti	<ul style="list-style-type: none"> • Impianto gas cucina • Centrale termica • Impianto elettrico • Ascensore
Attrezzature	<p>La Stazione Appaltante garantisce l'adeguatezza degli impianti tecnologici e la presenza di tutte le necessarie certificazioni (come ad esempio la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, la verifica della messa a terra, etc...), e ne cura la manutenzione e le verifiche periodiche.</p> <p>I macchinari e le attrezzature presenti negli ambienti di lavoro sono consegnati all'Appaltatore in efficiente stato di manutenzione; la Stazione Appaltante ne cura la manutenzione e le verifiche periodiche dove previste.</p>
Rischio Incendio	<p>L'attività condotta nella struttura è da considerarsi a rischio incendio Medio.</p> <p>Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.M. 10 Marzo 1998 l'Appaltatore predispone il previsto piano di gestione dell'emergenza, nomina e forma gli addetti alla gestione delle emergenze.</p> <p>Nelle strutture il personale deve essere in numero sufficiente per poter evacuare in caso di emergenza i presenti tenendo in evidenza coloro che presentano difficoltà motorie, impossibilità al movimento e limitazioni nell'udito e/o della vista oppure non sono in grado di intendere e/o capire l'avviso di evacuazione.</p> <p>I controlli e le manutenzioni sulle misure di protezione antincendio vengono effettuate periodicamente con apposito appalto da parte della Stazione Appaltante.</p> <p>All'interno di la struttura è previsto un adeguato numero di estintori ed idranti posti in posizione ben visibile.</p> <p>Per le luci di emergenza risulta verificata la funzionalità.</p> <p>In sede di sopralluogo congiunto e durante la riunione di coordinamento sono state illustrate le posizioni degli apprestamenti antincendio presenti nell'area, le vie di fuga e le uscite di emergenza da utilizzare in casi di necessità.</p> <p>È fatto divieto assoluto di fumare e di usare fiamme libere e/o attrezzature non autorizzate.</p>
Sostanze pericolose	<p>Dovuto all'uso di sostanze chimiche per la pulizia, quali detergenti e disinfettanti.</p> <p>Le sostanze introdotte dall'Appaltatore dovranno essere sempre accompagnate dalle schede di sicurezza.</p>
Agenti fisici (calore, rumore, radiazioni ecc.)	NON presenti
Pericoli meccanici,	Contatto diretto od indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione: è

elettrici ecc.	fatto assoluto divieto all'Appaltatore di intervenire sui quadri elettrici e di effettuare modifiche sugli impianti derivati nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sugli impianti. L'Appaltatore può effettuare l'allacciamento di apparecchiature necessarie allo svolgimento del servizio alla rete elettrica, purché siano a norma.
Rischio biologico	Attività a rischio biologico da esposizione potenziale per la presenza di utenza. Le fonti di pericolo biologico sono date da contatto con gli utenti (pannolini, feci, fluidi biologici), polveri, arredi e tendaggi. Gli impianti idrici ed idraulici saranno sottoposti a manutenzione programmata e qualora siano segnalate carenze. Per la prevenzione oltre all'informazione ed alla sensibilizzazione sulle corrette prassi igieniche si suggerisce: <ul style="list-style-type: none"> • igiene delle mani soprattutto dopo aver cambiato indumenti e pannolini, • adeguate procedure di pulizia degli ambienti, • microclima confortevole ed idoneo numero di ricambi d'aria, • ispezioni periodiche per la verifica delle possibili infestazioni ectoparassitarie, • protocollo per la prevenzione della legionellosi • profilassi vaccinale se disponibile. Il continuo contatto con gli utenti, che possono essere soggetti a diverse malattie espone il personale alla trasmissione di agenti infettivi che in alcuni casi sono particolarmente pericolosi per le donne in stato di gravidanza. È necessario quindi che il personale femminile informi tempestivamente il datore di lavoro del proprio stato di gravidanza e questi, in accordo con il medico competente, provveda a spostare la lavoratrice ad altre mansioni che non prevedano il contatto con altri utenti, o a mettere la lavoratrice in astensione anticipata per motivi di rischio.

RISCHI INDOTTI DALL'APPALTATORE

Sono quelli immessi e/o propri dall'attività dell'Appaltatore che devono essere riportati nel documento di valutazione rischi e trasferiti in un piano operativo di sicurezza per l'appalto in essere.
Detto documento è trasmesso alla Stazione Appaltante ed aggiornato in relazione all'evoluzione del rischio.

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Possibili interferenze con l'attività della Stazione Appaltante	In struttura non opera stabilmente personale della Stazione Appaltante. Solo il personale autorizzato (manutentore) accede ai locali tecnici. Le attività di manutenzione in struttura vengono concordate ed eseguite SOLO dopo aver allontanato il personale e gli ospiti. Le interferenze sono gestite.
Possibili interferenze con l'attività di altri appaltatori	Nei locali tecnici accede solo il personale o le ditte inviate dalla Stazione Appaltante che effettua le manutenzioni. La ditta che effettua il servizio pasti ed apparecchiamento della sala deve operare quando in sala da pranzo non sono presenti operatori dell'Appaltatore e gli utenti. Le interferenze sono gestite.

MISURE DI SICUREZZA E DPI

Misure di sicurezza	In caso di accesso, accompagnare il personale esterno e verificarne l'attività.
---------------------	---

	<p>Tenere i locali tecnici chiusi e non consentire l'accesso ad estranei. Non utilizzare transpallet manuali o carrelli manuali nelle zone frequentate dagli ospiti. Comunicare tempestivamente i guasti e le situazioni di pericolo riscontrate. Nel caso rilevi interferenze con altri appaltatori, che non siano state preventivamente concordate, segnalare immediatamente la situazione alla Stazione Appaltante.</p>
DPI	<p>Durante il servizio i lavoratori non devono usare indumenti che in relazione alla natura delle operazioni ed alle caratteristiche del lavoro costituiscono pericolo personale e/o per gli utenti (tacchi a spillo, indossare ciondoli) ed in particolare al personale è fatto obbligo di indossare i seguenti DPI:</p> <ul style="list-style-type: none">• GUANTI: per interventi di pulizia ed igiene devono essere forniti guanti monouso di lattice e se vi è allergia devono essere forniti all'operatore guanti in vinile.• ZOCCOLI ANTISDRUCCIOLO: per i lavori in ambienti con pavimenti umidi e/o bagnati.
Emergenze	<p>Il personale dell'appaltatore deve</p> <ul style="list-style-type: none">• attenersi alla segnaletica.• seguire le indicazioni date dalla squadra gestione emergenze.

7. MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE.

Con riferimento ai rischi presenti nei vari ambienti di lavoro, l'Appaltatore deve adottare, oltre alle misure generali, le seguenti misure specifiche di prevenzione e protezione:

- non fumare o usare fiamme libere in presenza del cartello di divieto o comunque in prossimità di liquidi o altre sostanze infiammabili;
- non gettare mozziconi di sigaretta accesi;
- deve essere sempre presente un adeguato numero di addetti formati su come intervenire in caso di emergenza dovuta allo sviluppo di un incendio.

Il personale di ditte esterne inviate dalla Stazione Appaltante dovrà rispettare i seguenti divieti ed obblighi:

- divieto di accedere a zone diverse da quelle interessate dai lavori;
- divieto di ingombrare passaggi, corridoi ed uscite di sicurezza con materiali, macchine ed attrezzature di qualsiasi natura;
- divieto di fumare nei luoghi oggetto dell'appalto;
- divieto di rimuovere o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezione installati su impianti, macchine o attrezzature;
- divieto di compiere di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere la sicurezza anche di persone terze presenti a qualsiasi titolo;
- divieto di usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chi li indossa;
- obbligo di informare/richiedere l'intervento del personale della Stazione Appaltante in caso di anomalie riscontrate nell'ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi

Si stabilisce che eventuali situazioni che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto all'appaltatore di interrompere immediatamente i lavori, e l'obbligo di mettere in sicurezza gli utenti.

L'Appaltatore è tenuto a segnalare immediatamente alla Stazione Appaltante e per essa al responsabile del contratto o al referente, l'eventuale insorgenza di dette situazioni e le prime misure intraprese.

La Stazione Appaltante convocherà una riunione di coordinamento e sicurezza.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto, il personale dall'Appaltatore deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8, D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81); i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

8. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA.

I costi della sicurezza si riferiscono ai costi relativi alle misure di preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza.

Il quadro normativo costituito dal D.Lgs 81/2008, prevede l'individuazione, la quantificazione e la non assoggettibilità a ribasso d'asta degli oneri della sicurezza.

In particolare il D.Lgs. 81/2008 prevede che nei costi della sicurezza vadano stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste, anche i costi:

- a) degli apprestamenti previsti nel DUVRI;
- b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale; eventualmente previsti nel DUVRI per lavorazioni interferenti;
- c) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
- d) delle procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
- e) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- f) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Il Decreto prevede inoltre che la stima dei costi debba essere congrua, analitica per voci, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco dei prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte indagini di mercato.

Per l'appalto in essere la ricognizione per l'organizzazione del servizio ha evidenziato la seguente stima dei costi; tali oneri che vengono definiti "aggiuntivi", in considerazione della tipologia di servizio e delle modalità di esecuzione dello stesso.

Riunioni di coordinamento per l'aggiornamento del documento di valutazione rischi, in occasione di variazioni dei luoghi di lavoro e comunque almeno una volta all'anno per condividere informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i lavoratori e sulle misure di prevenzione.	0 euro/anno
--	----------------

9. CONCLUSIONI.

Il DUVRI è un documento dinamico nel senso che la valutazione dei rischi da interferenza deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie quali l'intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture, modifiche di tipo tecnico e/o lavori di manutenzione, nuova organizzazione dei locali o nuove strutture che si rendano necessarie durante lo svolgimento dell'appalto.

Saronno, 10/06/19.			
Committente:	Comune di Saronno	Appaltatore:	Universiis Soc. Coop. Soc.
DIRIGENTE SERVIZI SOCIALI RESPONSABILE APPALTO	Firma:	Datore di lavoro	
Dott. MAURO GELMINI	Firma:	Andrea Pez	Firma:
RSPP		RSPP	
Dott.ssa CARLOTTA GEMMITI	Firma:	Ing. Mauro Gandolfo	Firma: